Spedizione in abbonamento postale — Anno 95° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 20 maggio 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Martedì 4 maggio 1954, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Rafael Vallarino, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica del Panama.

(2128)

Martedì 4 maggio 1954, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Dominic Paul Mc Guire, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Australia.

(2126)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 1208.

Approvazione delle modificazioni degli articoli 1 e 6 dello statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Parma, con sede in Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1951, n. 1362, con il quale il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Parma, con sede in Parma, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei delegati dell'Ente suddetto, in data 21 febbraio 1953, con la quale si modifica il testo degli articoli 1 e 6 dello statuto;

Vista l'istanza in data 9 marzo 1953, con la quale il citato Consorzio chiede l'approvazione delle modifiche stesse;

Udito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 1° luglio 1953 ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1 e 6 dello statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Parma, con sede in Parma, deliberate dall'assemblea dei delegati nella seduta del 21 febbraio 1953, il cui testo risulta del seguente tenore:

Art. 1. — E' costituito con sede in Parma un Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro con la

denominazione « Consorzio Emiliano fra cooperative di produzione e Lavoro Co.Emi.La. ». Il Consorzio aderisce alla Confederazione cooperativa italiana, con sede in Roma, nonchè all'Unione provinciale cooperative e mutue di Parma.

Art. 6. — Possono far parte del Consorzio tutte le cooperative di produzione e lavoro dell'Emilia costituite legalmente ed iscritte nei registri prefettizi delle rispettive provincie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI

RUBINACCI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 10. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 ottobre 1953, n. **1209.**

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Direzione didattica di Mongrando (Vercelli) ad accettare una donazione.

N. 1209. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Direzione didattica di Mongrando (Vercelli) viene autorizzata ad accettare la donazione di titoli di rendita pubblica del valore nominale di L. 20.000 (ventimila) disposta dall'ispettrice scolastica a riposo Clotilde Quaglino per l'istituzione di un premio di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 178. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 ottobre 1953, n. **1210.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale n. 2 di Cuneo.

N. 1210. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale n. 2 di Cuneo viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 148. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 ottobre 1953, n. **1211.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Brindisi.

N. 1211. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Brindisi viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 145. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 ottobre 1953, n. **1212.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di viale delle Acacie, in Napoli.

N. 1212. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di viale delle Acacie in Napoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 158. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1953, n. **1213.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Prato (Firenze).

N. 1213. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Prato (Firenze) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 156. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1953, n. **1214.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Carducci » di Pisa.

N. 1214. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Carducci » di Pisa viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 157. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 gennaio 1954, n. **196.**

Modificazioni allo statuto della Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 dicembre 1937, n. 2329, con il quale è stata eretta in ente morale la Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visto il proprio decreto in data 2 febbraio 1952, n. 119, con il quale è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo;

Visto l'art. 5 dello statuto predetto;

Viste le delibere del Comitato amministrativo della Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo in data 3 giugno e 20 ottobre 1953 concernenti modifiche agli articoli 4, 9, 14, 16 e 20 del vigente statuto approvato con il predetto decreto 2 febbraio 1952, n. 119;

Viste le analoghe delibere in data 5 giugno e 13 novembre 1953 adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo;

Ritenuta l'opportunità di apportare allo statuto della Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo le varianti proposte;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Sono approvate le delibere in data 3 giugno e 20 ottobre 1953 del Comitato amministrativo della Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, nel testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro proponente, con le quali sono apportate modifiche agli articoli 4, 9, 14, 16 e 20 del vigente statuto dell'Ente medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1954

EINAUDI

RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 51. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1954, n. 197.

Soppressione della Legazione d'Italia in Djakarta (Indonesia) ed istituzione di un'Ambasciata nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione d'Italia in Djakarta (Indonesia) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Djakarta (Indonesia) un'Ambasciata.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 58. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1954, n. 198.

Soppressione della Legazione d'Italia in Pretoria (Unione del Sud Africa) ed istituzione di un'Ambasciata nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione d'Italia in Pretoria (Unione del Sud Africa) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Pretoria (Unione del Sud Africa) una Ambasciata.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 59. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 199.

Ricostituzione del comune di Duno in provincia di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 gennaio 1928, n. 63, con il quale i comuni di Cuvio, Cavona, Cuveglio in Valle, Duno e Vergobbio, in provincia di Varese, furono soppressi e fusi in Comune unico con denominazione Cuvio e con capoluogo Cuvio;

Vista l'istanza 9 marzo 1947, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Duno ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Cuvio in data 27 aprile 1947, n. 6, e della Deputazione provinciale di Varese in data 11 settembre 1947, numero 1951, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Duno in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Cuvio e il ricostituito comune di Duno, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Cuvio.

E' fatto salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni predetti della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Cuvio, che sarà inquadrato nei nuovi organici, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 54. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1954, n. 200.

Ricostituzione del comune di Aurigo in provincia di Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2496, con il quale i comuni di Aurigo, Borgomaro, Conio, San Lazzaro Reale, Ville San Pietro e Ville San Sebastiano, in provincia di Imperia, vennero riuniti in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Borgomaro »;

Vista la istanza 14 maggio 1953, con la quale oltre i tre quinti degli elettori del cessato comune di Aurigo ne hanno chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Borgomaro in data 14 settembre 1947, n. 89 e della Deputazione provinciale di Imperia in data 30 novembre 1946, n. 3, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Aurigo, in provincia di Imperia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Borgomaro ed il ricostituito comune di Aurigo, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Borgomaro.

E' fatto salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni predetti della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Borgomaro, che sarà inquadrato nei nuovi organici del comune di Aurigo, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 57. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954.

Sostituzione di un membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro »;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1952, n. 439, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1952, registro n. 53, foglio n. 56, con il quale è stato costituito il Consiglio del predetto Ordine cavalleresco;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1954, registro n. 86, foglio n. 202, con il quale il dott. Alfonso Rossetti direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio, è stato nominato consigliere della Corte dei conti;

Visto il decreto del Ministro per l'industria e commercio in data 8 febbraio 1954, in corso di registrazione, con il quale il dott. Alfonso Rossetti cessa di far parte dei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero stesso;

Ritenuta la necessità di far luogo alla sostituzione del rappresentante del Ministero dell'industria e commercio in seno al Consiglio di cui sopra;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Francesco Marinone direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro », in sostituzione del dott. Alfonso Rossetti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1954

EINAUDI

VILLABRUNA — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1954
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 54. — CARUSO

(2313)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1954.
Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Caltagirone.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda presentata dal sindaco di Caltagirone nella quale sono date esplicite garanzie circa le spese per i locali, scaffalature, personale e quant'altro occorrente per il funzionamento della istituenda Sottosezione di archivio di Stato;

Sentito il parere del Prefetto di Catania;

Sentito il parere del Soprintendente archivistico di Palermo;

Vista l'adesione del Ministro per la grazia e giustizia circa il versamento degli atti notarili anteriori al 1853, esistenti presso l'Archivio notarile mandamentale di Caltagirone;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi del regno;

Decreta:

1. - E' istituita a Caltagirone a decorrere dal 1° giugno 1954 la Sottosezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti del locale Archivio notarile mandamentale anteriori al 1853, e dell'Archivio storico comunale.

Alla predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica di Palermo, anche gli atti delle Magistrature giudiziarie e Amministrazioni statali e degli enti morali diversi cessati del distretto di Caltagirone.

2. La vigilanza della Sottosezione è affidata al direttore della Sezione di archivio di Stato di Catania, al quale competerà di vistare tutti gli atti rilasciati, dopo averli riconosciuti regolari in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio.

3. - La Sottosezione dovrà osservare le norme di legge e regolamento vigenti per gli archivi di Stato e gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

4. Il Ministero fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconto e i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio, i quali vanno versati, ogni quindici giorni, al competente Ufficio del registro.

5. L'organo preposto alla vigilanza, ove riscontri inosservanza di norme legislative, regolamentari o di servizio da parte del direttore o degli addetti alla Sottosezione, ne deve riferire al Ministero dell'interno ed all'Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve termine gli inconvenienti segnalati.

6. Si procederà alla revoca del presente decreto di istituzione in seguito a domanda del comune di Caltagirone o per grave persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti o inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di servizio.

In tale caso gli atti e i documenti della Sottosezione saranno trasferiti nella Sezione di archivio di Stato di Catania, quanto questa sarà istituita, o in altra Sezione di archivio di Stato designata dal Ministero dell'interno.

7. Il direttore della Sottosezione sarà nominato dall'autorità comunale di Catania previo nulla osta del Soprintendente archivistico di Palermo e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzie di poter conseguire i predetti requisiti entro due anni dalla nomina in ruolo.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 aprile 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(2163)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1954.
Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Albenga.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda presentata dal sindaco di Albenga nella quale sono date esplicite garanzie circa le spese per i locali, scaffalature, personale e quant'altro occorrente per il funzionamento della istituenda Sottosezione di archivio di Stato;

Sentito il parere del Prefetto di Savona;

Sentito il parere del Soprintendente archivistico di Genova;

Vista l'adesione del Ministro per la grazia e giustizia circa il versamento degli atti notarili anteriori al 1853, esistenti presso l'Archivio notarile di Albenga;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006. sul nuovo ordinamento degli Archivi del regno;

Decreta:

1. - E' istituita ad Albenga a decorrere dal 1° giugno 1954 la Sottosezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti del locale Archivio notarile mandamentale anteriori al 1853, e dell'Archivio storico comunale.

Alla predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica di Genova, anche gli atti delle Magistrature giudiziarie e Amministrazioni statali e degli enti morali diversi cessati del distretto di Albenga.

2. La vigilanza della Sottosezione è affidata al Soprintendente archivistico di Genova, al quale com-

peterà di vistare tutti gli atti rilasciati, dopo averli riconosciuti regolari in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio.

3. La Sottosezione dovrà osservare le norme di legge e regolamento vigenti per gli archivi di Stato e gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

4. Il Ministero fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconto e i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio, i quali vanno versati, ogni quindici giorni, al competente Ufficio del registro.

5. L'organo preposto alla vigilanza, ove riscontri inosservanza di norme legislative, regolamentari o di servizio da parte del direttore o degli addetti alla Sottosezione, ne deve riferire al Ministero dell'interno ed all'Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve termine gli inconvenienti segnalati.

6. Si procederà alla revoca del presente decreto di istituzione in seguito a domanda del comune di Albenga o per grave persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti o inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di servizio.

In tale caso gli atti e i documenti della Sottosezione saranno trasferiti nella Sezione di archivio di Stato di Savona, o in altra Sezione di archivio di Stato designata dal Ministero dell'interno.

7. Il direttore della Sottosezione sarà nominato dall'autorità comunale di Albenga previo nulla osta del Soprintendente archivistico di Genova e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzie di poter conseguire i predetti requisiti entro due anni dalla nomina in ruolo.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 aprile 1954

p. *Il Ministro*: Russo

(2162)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1954.

Approvazione del regolamento generale della Borsa-merci di Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento per l'esecuzione di essa, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, che istituisce in Roma la Borsa per la contrattazione delle merci;

Vista la deliberazione n. 260 in data 23 febbraio 1954, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma propone il regolamento generale della Borsa merci;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento generale della Borsa-merci di Roma, composto di 26 (ventisei) articoli.

Roma, addì 22 aprile 1954

Il Ministro: Villabruna

Regolamento della Borsa-merci di Roma

MERCATO DELL'EFFETTIVO

CAPO I

Istituzione, scopo e vigilanza

Art. 1.

La Borsa-merci di Roma, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e delle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonchè dalle disposizioni del presente regolamento o dei regolamenti speciali di Borsa.

Art. 2.

La Borsa è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni in base alle disposizioni vigenti si svolgono presso le Borse valori.

Art. 3.

La Borsa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

La stessa Camera provvede all'amministrazione della Borsa.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura ed i funzionari della stessa a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero dell'industria e del commercio incaricati di funzioni di vigilanza. Le spese necessarie all'esplicazione delle funzioni predette sono a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29.

In tal caso gli enti concessionari, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione, hanno l'obbligo di sottoporre i loro statuti e i loro regolamenti interni all'approvazione della Camera di commercio, industria e agricoltura.

CAPO II

La Deputazione

Art. 5.

La Deputazione è composta di sette membri effettivi e di tre membri supplenti.

Essi sono nominati dal Ministro per l'industria e il commercio e durano in carica un anno. La nomina di cinque dei suddetti membri effettivi e di tre membri supplenti è fatta su designazione della Camera di commercio, industria e agricoltura, la quale deve scegliere le persone da designare fra gli appartenenti alla categoria interessata all'attività della Borsa.

Art. 6.

La Deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il presidente.

Le deliberazioni sono valide allorchè sono prese con la presenza di almeno cinque membri, ed a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della Deputazione, essi hanno però diritto a voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti.

La Deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali della Borsa.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal funzionario della stessa Camera all'uopo delegato.

Art. 7.

La Deputazione sorveglia l'andamento della Borsa e provvede perchè siano osservate le leggi ed i regolamenti vigenti.

Contro le deliberazioni della Deputazione è ammesso ricorso alla Camera di commercio, industria e agricoltura entro cinque giorni dalla comunicazione.

Contro la decisione della Camera può proporsi ricorso al Ministro per l'industria e il commercio entro dieci giorni dalla comunicazione.

CAPO III
Il Comitato di borsa

Art. 8.

Un Comitato, nominato annualmente dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, ha il compito:

1) di vigilare affinchè i mediatori non eccedano dai limiti delle loro facoltà;

2) di denunciare alla Deputazione di Borsa i mediatori e gli operatori in genere che, nella esplicazione della loro attività di Borsa, contravvengono, alle leggi e ai regolamenti;

3) di sovraintendere alla polizia della Borsa nell'assenza della Deputazione, con l'obbligo di riferire ad essa sul loro operato;

4) di proporre alla Camera di commercio, industria e agricoltura la formazione di contratti-tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrali;

5) di provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di Borsa di cui all'art. 24;

6) di svolgere tutte le altre mansioni che le leggi ed i regolamenti attribuiscono al sindacato dei mediatori.

Art. 9.

Il numero dei membri del Comitato di borsa è determinato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il parere della Deputazione.

I membri del Comitato sono scelti fra i mediatori, commercianti industriali e produttori.

La funzione di membro del Comitato è incompatibile con quella di componente della Deputazione.

Il Comitato elegge nel proprio seno un presidente ed, eventualmente, un vicepresidente.

CAPO IV
Ingresso in Borsa

Art. 10.

L'ingresso in Borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti.

Chiunque (industriale, commerciante, agricoltore o mediatore) chiede di essere ammesso in Borsa deve nella domanda dichiarare di assoggettarsi alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative all'obbligo dell'arbitrato.

Art. 11.

La Camera di commercio, industria e agricoltura determina i diritti dovuti per il rilascio delle tessere d'ingresso.

Essa determina altresì i diritti dovuti per l'uso dei telefoni, dei tavoli, delle cabine e di ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di Borsa.

Art. 12.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono esclusi dalla Borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di borsa emesse nei loro confronti.

Art. 13.

I provvedimenti di esclusione dalla Borsa, nonchè quelli di revoca dell'esclusione stessa debbono dalla Deputazione essere comunicati a tutte le altre Borse della Repubblica.

CAPO V
La mediazione

Art. 14.

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Deputazione di borsa tutte le informazioni relative all'attività da essi svolta in Borsa.

Art. 15.

I compensi dovuti ai mediatori iscritti per gli uffici pubblici loro riservati, nonchè le tariffe per le mediazioni di Borsa, sono quelli risultanti da apposita tabella.

CAPO VI
Le contrattazioni

Art. 16.

Gli affari conclusi nella Borsa e con riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali della Borsa medesima.

Art. 17.

Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alle compra-vendite a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità con l'adozione di contratti tipo e con patti liberamente convenuti.

La Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Deputazione di borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi nomenclature con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche, e stabilire, in relazione a ciascuna di esse, le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art. 18.

Le compra-vendite coattive e le aste pubbliche previste dal Codice civile sono eseguite da mediatori iscritti.

L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità dell'esecuzione.

Art. 19.

Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno la Camera di commercio, industria e agricoltura, sentiti la Deputazione e il Comitato di borsa, compila il calendario della Borsa per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della Borsa a determinati giorni della settimana.

CAPO VII
Le consegne, i pagamenti e la costituzione in mora

Art. 20.

Per i contratti conclusi nella Borsa o con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i seguenti termini per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti e per il pagamento del prezzo:

a) nel caso che la consegna e il ritiro siano stati convenuti con la clausola « immediato » o « prontissimo », essi debbono essere eseguiti entro il terzo giorno non festivo successivo alla conclusione del contratto.

Trascorso infruttuosamente tale termine, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

b) nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola « pronto », i termini predetti sono rispettivamente di giorni otto e di ore 48;

c) nel caso che siano stati convenuti la consegna o il ritiro differiti, se essi non siano eseguiti nel termine convenuto, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore;

d) nel caso che sia stato convenuto il pagamento anticipato, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

e) nel caso che sia stato convenuto il pagamento contro fattura o al mercato successivo alla consegna, trascorso tale termine, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore.

Nella determinazione dei giorni utili per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti non si computano i giorni festivi.

Il termine consentito con la diffida ad eseguire la consegna, il ritiro o il pagamento decorre dall'inizio del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma, e nel decorso di esso non si comprendono i giorni festivi.

Art. 21.

Trascorso tale termine consentito con la diffida o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato, ai sensi delle disposizioni dell'articolo precedente, per la consegna e il ritiro delle

merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente ha diritto a chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno.

Art. 22.

Nei contratti a consegne differite ripartite a mesi ed a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

CAPO VIII

Il listino di Borsa

Art. 23.

Le merci, i prodotti ed i servizi che formano oggetto del listino sono determinati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Deputazione di borsa.

Art. 24.

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatta dal Comitato di borsa con l'intervento di almeno un componente della Deputazione.

Il Comitato può valersi per il compimento delle relative operazioni di una o più commissioni presiedute ciascuna da un membro del Comitato, assistito da un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 25.

La Camera di commercio, industria e agricoltura impartisce al Comitato criteri direttivi per la formazione del listino dei prezzi nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi o dai regolamenti.

La stessa Camera cura la pubblicazione del listino.

CAPO IX

Componimento delle controversie

Art. 26.

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in borsa possono essere dalle parti deferite alla Deputazione o al Comitato per il tentativo di composizione amichevole della controversia.

Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso, la controversia, salvo che le parti per atto scritto non convengano diversamente, è devoluta alla decisione di un Collegio arbitrale, da nominarsi volta per volta con le modalità determinate da un apposito regolamento arbitrale approvato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Gli arbitri agiscono in ogni caso quali amichevoli compositori e hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Il presidente: PARISI

Visto, *il Ministro*: VILLABRUNA

(2215)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1954.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Calabria, approvato con decreto Ministeriale in data 14 maggio 1949;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa anzidetta in data 31 gennaio 1954;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 44, 45 e 47 dello statuto della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, sono modificati come indicato nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio di Calabria

Art. 6.

La Cassa di risparmio di Calabria è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente e del vice presidente nominati in conformità delle norme legislative, e di sette consiglieri nominati:

uno dall'Amministrazione provinciale di Cosenza, Ente fondatore;

uno dall'Amministrazione comunale di Cosenza;

uno da ciascuna delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria;

due dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza.

La nomina degli amministratori dovrà essere fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative nelle varie attività economiche della zona in cui opera l'Istituto, tenendo presente il suo carattere prevalentemente agricolo.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Essi cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che viene a scadere entro l'ultimo anno di carica.

Gli altri componenti del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano: due nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo ed uno nel quarto.

I consiglieri scaduti restano nel loro ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I componenti nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni, od altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 11.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 2) dell'art. 10 occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

S'intende per consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Segretario del Consiglio è il segretario capo dell'Istituto, il quale assiste alle adunanze e ne compila i verbali.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il Comitato, da istituirsi con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio e del direttore generale.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Ad istanza di due amministratori, le funzioni del Comitato stesso cessano e tornano al Consiglio.

Segretario del Comitato è il segretario capo dell'Istituto che assiste alle sedute e ne compila i verbali.

Art. 14.

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria e delibera su quanto eventualmente delegatogli dal Consiglio di amministrazione;

b) esprime il proprio parere su ogni questione che gli sia sottoposta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria.

Di essi uno è nominato dall'Amministrazione provinciale di Cosenza, Ente fondatore; uno dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cosenza; uno dall'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 7 del presente statuto, dall'art. 2399 del Codice civile e da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle sedute del Comitato.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipa a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

La restribuzione dei componenti del Collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia.

Art. 18.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso assiste, inoltre, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato.

Presiede la Commissione centrale di sconto e le Commissioni consultive di cui al presente statuto, tranne che non sia diversamente stabilito nelle deliberazioni che le istituiscono.

Il direttore generale istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato, firmandone gli atti relativi e costituendosi nei contratti da stipularsi in base alle deliberazioni medesime.

Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato, ed ogni dichiarazione o provvedimento, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informandone in tale caso il presidente.

Firma, inoltre, ogni altro atto, che gli sia delegato dai regolamenti o da deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale sovraintende a tutti i servizi ed uffici comunque dipendenti dall'Istituto; è a capo di tutto il personale, che a suo giudizio può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede. Prende o propone nei suoi riguardi tutti i provvedimenti contemplati dai regolamenti e dai contratti di lavoro.

Esso deve dare parere e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Il direttore generale può, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, delegare alcune facoltà e incarichi di cui è investito anche ad altri dirigenti, funzionari, impiegati ed agenti con speciale mandato, con le modalità, cautele e limiti che saranno di volta in volta stabiliti.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale sarà sostituito dal vice direttore generale, e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da uno o due degli altri dirigenti dell'Istituto, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale stesso.

Art. 44.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore a sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui ipotecari o garantiti da pegno di crediti assistiti da ipoteca;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca, da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, da titoli di cui alla lettera *a*), da cambiali, da fideiussione personale di terzi;

g) in operazioni di credito agrario in conformità delle vigenti leggi;

h) in mutui chirografari a Provincie, Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

i) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *h*), per i quali l'Istituto disimpegni i servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni. La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di merci o note di pegno (Warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in prestiti contro cessione di quote dello stipendio ad impiegati dipendenti dallo Stato, con le garanzie previste dalle leggi vigenti e ad impiegati non dipendenti dallo Stato con garanzia dell'assicurazione sulla vita e con le altre garanzie che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

o) in sovvenzioni su pegno di cose mobili di qualunque specie, aventi valore commerciale, purchè non siano fragili o soggette a deperimento o di non facile commercio o pericolose, oppure non possano, a giudizio dell'Amministrazione, per il loro volume e peso, essere convenientemente custodite;

p) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

q) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

r) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti su pegno di 1ª categoria e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

s) in depositi cauzionali costituiti in contanti od in titoli di Stato o equiparati, in accettazioni, avalli e fidejussioni per conto di terzi;

t) in ogni altro investimento consentito da particolari leggi e decreti.

Art. 45.

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*), dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *m*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro

cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione, o del termine di cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio, che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece, per il recupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci dati in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto, che nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa s'intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni ed il sorteggio dei premi dei titoli offerti in garanzia.

Art. 47.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato, sotto qualsiasi forma, non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, tranne se assistito da garanzia reale.

Per somme eccedenti tale limite dovrà richiedersi l'autorizzazione dell'organo di vigilanza a termini di legge.

Eccezionalmente, a favore di nominativi di indiscussa solvibilità e con la sola obbligazione chirografaria dell'affidato, potranno concedersi aperture di credito non assistite da garanzie reali, costituirsi cauzioni con titoli di Stato o equiparati, concedersi fidejussioni, accettazioni ed avalli, nonchè ammettersi allo sconto cambiali con una sola firma ed effetti semplici o documentati muniti della sola firma di traenza, con un limite massimo di lire cinquemilioni per ciascun nominativo.

La Cassa non potrà investire complessivamente in tali operazioni, aventi una sola garanzia, una somma maggiore del sei per cento dei capitali amministrati.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

(2212)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante i due belvedere di Oregina, sita nell'ambito del comune di Genova-San Teodoro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 26 aprile 1952 e del 28 maggio 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante i due belvedere di Oregina, sita nell'ambito del comune di Genova-San Teodoro;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si scorgono visioni panoramiche di singolare bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova-San Teodoro confinante a nord: con l'allineamento tra via di Prato Oregina e via Balastrozzi perpendicolare a quest'ultima in corrispondenza del prospetto posteriore della casa n. 16 di via Balastrozzi; allineamento del prospetto sud del n. 16 di via Balastrozzi al prospetto sud delle scuole di Oregina; allineamento tangente al prospetto sud della prima casa di via Paolo della Cella fino alla suddetta strada; allineamento perpendicolare a via Paolo della Cella dal prospetto nord della prima casa fino a via G. Carbone; ad est: con via G. Carbone, bivio via Paleocapa, allineamento perpendicolare a via Paleocapa dal prospetto est della casa n. 48; allineamento parallelo a via Paleocapa e salita di Oregina distante 40 metri dalle suddette; a sud: allineamento prospetto nord della casa n. 41 della salita di Oregina e salita di Oregina; ad ovest: salita di Oregina via Prato Oregina sino al punto di partenza, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 aprile 1954

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova

Estratto elenco compilato nella riunione del 26 aprile 1952
Verbale n. 19

GENOVA SAN TEODORO: terreni soprastanti e sottostanti a due belvedere nei dintorni del Santuario di Oregina.

Il soprintendente illustra alla Commissione la necessità di tutelare la visione di Genova dall'alto mediante il vincolo panoramico da estendere alla località dove la visuale panoramica risulta di maggiore interesse. A tale scopo è stato fatto uno studio con esame sul posto e sono state designate le zone di maggiore interesse, e che sono riportate nella carta topografica all'esame della Commissione.

(*Omissis*).

e) terreni sottostanti due belvedere, nei dintorni del Santuario di Oregina accessibili al pubblico dai quali si scorgono importanti visioni panoramiche (art. 1 comma 4).

(*Omissis*).

La Commissione fatto un attento esame sulla planimetria, delle proposte di vincolo, perfettamente cognita delle località; condividendo la necessità di tutelare le suddette zone marginali alla città, poste sulle colline che la circondano si esprime all'unanimità favorevole alla proposta di vincolo panoramico delle zone sopraccitate a confini:

nord: allineamento tra via di Prato Oregina e via Balastrozzi perpendicolare a questa ultima in corrispondenza di

prospetto posteriore della casa n. 16 di via Balastrozzi; allineamento del prospetto sud del n. 16 di via Balastrozzi al prospetto sud delle scuole di Oregina; allineamento tangente al prospetto sud della prima casa di via Paolo della Cella fino alla suddetta strada; allineamento perpendicolare a via Paolo della Cella del prospetto nord della prima casa fino a via G. Carbone;

est: via G. Carbone, bivio via Paleocapa, allineamento perpendicolare a via Paleocapa dal prospetto est della casa n. 48; allineamento parallelo a via Paleocapa e salita di Oregina distante 40 metri dalle suddette;

sud: allineamento prospetto nord della casa n. 41 della salita di Oregina e salita di Oregina;

ovest: salita di Oregina, via Prato Oregina sino al punto di partenza.

(*Omissis*).

Etratto elenco compilato nella riunione del 28 maggio 1953
Verbale n. 21

GENOVA — SAN TEODORO: terreni sottostanti i due belvedere di Oregina.

All'unanimità è accolta la proposta di estendere il vincolo esaminato nella riunione del 26 aprile 1952, verbale n. 19, anche ai punti di belvedere giusto come richiesto dalla ministeriale n. 13728 del 15 gennaio 1953.

(2217)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1954.

Modificazione al decreto 6 aprile 1954 relativo alla protezione temporanea alle invenzioni, modelli e marchi esposti nel « II Salone internazionale delle materie prime, macchinario e forni per ceramica » di Vicenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 92 del 22 aprile 1954, con il quale veniva concessa la protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Salone internazionale delle materie prime, macchinario e forni per ceramica » di Vicenza che doveva aver luogo dal 1° al 15 settembre 1954;

Considerato che la Direzione generale del commercio interno ha stabilito che il periodo di svolgimento della manifestazione stessa sia spostato dal 1°-15 settembre 1954 al 4-19 settembre 1954;

Decreta:

Articolo unico.

L'articolo unico del decreto Ministeriale 6 aprile 1954, viene così modificato:

« Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone internazionale delle materie prime, macchinario e forni per ceramica » che avrà luogo in Vicenza dal 4 al 19 settembre 1954, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 4 maggio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(2316)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1954.

Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, *convertito*, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate per la 1ª sessione ordinaria del 1953, dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11 e nominata con decreto Ministeriale 12 maggio 1950;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:

Antico Oscar fu Leonardo, residente a Livorno;
Baccani Mario di Milziade, residente a Milano;
Bellocchio Giuseppe fu Luigi, residente a Milano;
Bellocci Sirio fu Ernesto, residente a Milano;
Benedetti Michele fu Michele, residente a Milano;
Bernardelli Vincenzo fu Pietro, residente a Brescia (Gardone Val Trompia);
Bocchi Ugo di Ugo, residente a Parma;
Bonanni Mario di Guglielmo, residente a Roma;
Bonino Umberto fu Giuseppe, residente a Torino;
Bruscoli Pompeo fu Romeo, residente a Roma;
Buelli Armando fu Lodovico, residente a Milano;
Carretti Renato di Luigi, residente a Torino;
Casati Beniamino fu Beniamino, residente a Milano;
Castracane Zaccaria fu Antonio, residente a Roma;
Clerico Secondo di Giuseppe, residente a Brescia;
Colombo Pieralberto di Pietro, residente a Milano;
Croce Oreste fu Giuseppe, residente a Milano;
Crosio Luigi fu Enrico, residente a Milano;
Damasio Ernesto fu Giuseppe, residente a Genova;
D'Ardia Luigi di Giovanni Francesco, residente a Roma;
Dell'Utri Michele fu Calogero, residente a Torino;
Dessì Francesco Cornelio fu Sebastiano, residente a Genova;
De Stefano Luigi fu Felice, residente a Cremona;
Di Bari Renato fu Ruggero, residente a Napoli;
Di Gese Vincenzo fu Vito Michele, residente a Milano;
Di Mauro Mario fu Salvatore, residente a Salerno (Cava de' Tirreni);
Emmolo Guglielmo fu Pietro, residente a Milano;
Ersini Roberto fu Giulio, residente a Trieste;
Fraccon Emanuele di Egidio, residente a Roma;
Ganieri Stefano fu Agostino, residente a Genova;
Giambusso Carmelo di Luigi, residente a Roma;
Girardi Giovanni fu Francesco, residente a Roma;
Guarnotta Francesco fu Felice, residente a Torino;
Laviani Umberto fu Carlo, residente a Milano;
Lichino Claudio di Emilio, residente a Roma;
Lippi Enrico fu Eugenio, residente a Livorno;
Marsilli Gastone fu Francesco, residente a Roma;
Nava Giuseppe fu Riccardo, residente a Milano;
Nocera Pasquale fu Domenico, residente a Salerno (Nocera Inferiore);
Norsa Gustavo fu Giuseppe, residente a Milano;
Oriani Livio di Luigi, residente a Monza;
Pagliara Guglielmo fu Guglielmo, residente a Salerno (Cava de' Tirreni);

Passerini Roberto fu Castore, residente a Roma;
Pia Giovanni fu Armodio, residente a Torino;
Piccone Eugenio fu Bartolomeo, residente a Genova;
Ramondelli Domenico fu Giuseppe, residente a Roma;
Renoldi Giovanni Battista fu Natale, residente a Milano;
Robert Maria Gustavo Rinaldo fu Giovanni, residente a Genova;
Rocca Pietro fu Mosè, residente a Milano;
Rossi Emilio fu Angelo, residente a Milano;
Salvi Luigi fu Costantino, residente a Milano;
Santoro Pasquale fu Rocco, residente ad Avellino;
Scagnolari Ferruccio di Angelo, residente a Roma;
Scanga Raffaele fu Emilio, residente a Roma;
Serena Giuseppe fu Giovanni, residente a Firenze;
Spagnoli Carlo fu Enrico, residente a Roma;
Tabacchi Luigi di Eugenio, residente a Torino;
Tartarini Armando fu Pietro, residente a Bologna;
Terzani Guido fu Giacomo, residente a Trieste;
Testa Giovanni fu Francesco, residente a Roma;
Tifi Cesare Augusto fu Cesare, residente a Roma;
Tornielli Adriano fu Egidio, residente a Milano;
Valetto Giuseppe fu Giovanni, residente a Biella;
Vigorelli Paolo di Remo, residente a Milano;
Villa Emilio di Antonio, residente a Milano;
Viviano Giuseppe fu Giovanni, residente a Palermo;
Zimbaro Gaetano fu Giovanni, residente a Messina.

Roma, addì 6 maggio 1954

Il Ministro: De Pietro

(2332)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1954.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, preposta al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1954 relativo alla costituzione della Commissione centrale per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura;

Vista la comunicazione n. 21303 del 5 maggio 1954, con cui il Ministero dell'agricoltura e foreste designa, quale proprio rappresentante, in sostituzione del professore Paolo Albertario, il dott. Saverio Mendicini;

Decreta:

Il dott. Saverio Mendicini è nominato membro della Commissione centrale per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, in sostituzione del prof. Paolo Albertario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1954

Il Ministro: Vigorelli

(2322)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Farese », con sede in Fara Novarese (Novara), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile successivo, registro n. 7, foglio n. 278, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Farese », con sede nel comune di Fara Novarese (Novara), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Baccalaro Renato, presidente.

Bertotti Edoardo, Portigliotti Camillo, Porzio Vernino Italo e Spagnolini Damiano, membri.

(2276)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della roggia Saverona, con sede nel comune di Orzivecchi (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 8 maggio 1954, n. 20040, è stato approvato — con modifiche — a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della roggia Saverona, con sede nel comune di Orzivecchi (Brescia), deliberato dall'assemblea dei consorziati dell'8 luglio 1934, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(2274)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio telegrafico

In data 19 gennaio u. s. è stato istituito il servizio telegrafico nell'agenzia postale di Nuragus (Nuoro) in collegamento con Cagliari, mediante inclusione sul circuito omnibus 3722.

(2362)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro 5 % (1949)

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 20

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1949), serie *A*, n. 3344, capitale nominale L. 100.000, a favore di Toscano Scuderi Rosario fu Gaetano, domiciliato in Catania, col pagamento degli interessi in Catania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 marzo 1954

Il direttore generale: Salimei

(1297)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	479533	770 —	Bugarli Anna di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Sesto San Giovanni (Milano), con usufrutto vitalizio a Bertoni *Ermenegilda* fu Antonio vedova di Lanzini Angelo.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Bertoni *Eufrasia Ermenegilda* fu Antonio vedova di Lanzini Angelo.
Id.	52878	35 —	Raffo Lorenzo fu *Giuseppe*, dom. in Santa Giulia di Centaura.	Raffo Lorenzo fu *Francesco Giuseppe*, dom. in Santa Giulia di Centaura.
Id.	75177	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	205648	77 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	331374	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	216335	8.162 —	Origone Caterina di Giovanni moglie di *Acquarone* Alfonso, dom. in Genova, vincolato per dote.	Origone Caterina di Giovanni moglie di *d'Acquarone* Alfonso, dom. in Genova, vincolato per dote.
Id.	512341	13.125 —	Pullè Roberto fu *Giuseppe*, dom. a Milano, vincolato per cauzione.	Pullè Roberto fu *Francesco Giuseppe*, dom. a Milano, vincolato per cauzione.
Id.	211777	556,50	Suglia *Luisa* di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Rutigliano (Bari).	Suglia *Maria Luigia* di Pietro, ecc., come contro.
Rend. 5 % (1935)	144061	1.000 —	Altina *Rosetta* fu Teobaldo, moglie di Vergnano Alberto, dom. a Torino, vincolata per dote.	Altina *Rosa* fu Teobaldo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	762439	1.050 —	Zini Guido di *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Maiorelli Zeffira fu Giulio moglie di Zini *Giuseppe* e a detto Zini *Giuseppe* fu Ferdinando.	Zini Guido di *Natale Giuseppe*, sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Maiorelli Zeffira fu Giulio moglie di Zini *Natale Giuseppe* e a detto Zini *Natale Giuseppe* fu Ferdinando.
Id.	435961	525 —	*Casassa* Maria Rosa di Giambattista, moglie di Nobile Ippolito di Ippolito, dom. a Montebruno (Genova), vincolata per dote.	*Casazza* Maria Rosa di Giambattista, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	110037	560 —	di Sambuy Bona-Edmea di *Luigi*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia.	*Balbo Bertone* di Sambuy Bona-Edmea di Luigi, ecc., come contro.
Id.	125539	700 —	Sambuy Bona di Luigi, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	127332	350 —	Manzi Rosa fu Giorgio vedova di Celoria Giovanni, con usufrutto a Scaini *Teresa* fu Stefano, nubile, dom. in Milano.	Come contro, con usufrutto a Scaini *Maria Teresa* fu Stefano ecc., come contro.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 maggio 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

(2246)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 maggio 1954

	Dollaro U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna	624,79	633 —
» Firenze	624,77	631 —
» Genova	624,80	633 —
» Milano	624,80	633,25
» Napoli	624,80	632,70
» Palermo	624,79	633,10
» Roma	624,795	633,50
» Torino	624,75	632,75
» Trieste	624,79	—
» Venezia	624,82	633,25

Media dei titoli del 19 maggio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,25
Id. 3,50 % 1902	63,25
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	96,95
Redimibile 3,50 % 1934	81,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	93 —
Id. 5 % 1936	93,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,75

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 19 maggio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,80
1 dollaro canadese » 633,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,43

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Isernia relativa al vico Concezione

Con decreto Ministeriale 10 febbraio 1954, n. 585, è stata approvata con una prescrizione la variante al piano di ricostruzione di Isernia relativa al vico Concezione vistata in due planimetrie in scala 1:1000.

Per l'attuazione di dette varianti resta fermo il termine 28 febbraio 1958 stabilito col decreto Ministeriale 28 febbraio 1950, n. 961.

(2327)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 30 maggio 1953, n. 340.3.73/9260, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Siena, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il veterinario provinciale dott. Guido Scandelibeni, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del veterinario provinciale dott. Guido Scandelibeni è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1951 il veterinario provinciale dott. Saverio Carobene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2299)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Revoca della nomina della 6ª Sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Milano, incaricata dell'espletamento del concorso a n. 2800 posti di manovale in prova, indetto con decreto Ministeriale 27 maggio 1953.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1953, n. 1208, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1953 bilancio Trasporti, registro n. 43, foglio n. 231, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali del concorso a n. 2800 posti di manovale in prova, indetto con decreto Ministeriale 27 maggio 1953, n. 4855;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale ed affari generali, numero P.A.G. 41.1.218.81984 del 10 aprile 1954;

Decreta:

E' revocata la nomina della 6ª Sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Milano per il concorso a n. 2800 posti di manovale in prova, composta dal segretario capo Giuso Giovanni e dal revisore capo Segreto Arturo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1954
Registro n. 47 bilancio Trasporti, foglio n. 174. — MONACELLI

(2335)

PREFETTURA DI PISA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visti i propri decreti n. 5720 e n. 5721 in data 5 marzo 1954, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Considerato che, a seguito di rinuncia dei vincitori, regolarmente interpellati a norma di legge, sono rimaste vacanti e disponibili le condotte mediche di Castelmaggiore (Calci), Mazzolla (Volterra), Querceto (Montecatini Val di Cecina) e Villamagna (Volterra);

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione di tali condotte secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate dai concorrenti stessi;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati

Guidi dott. Antonio: Castelmaggiore (Calci);
Giambi dott. Giulio: Mazzolla (Volterra) ;
Domenici dott. Dino: Querceto (Montecatini Val di Cecina);
Cagnacci dott. Marcello; Villamagna (Volterra).

I sindaci dei rispettivi Comuni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Pisa, addì 3 maggio 1954

Il prefetto: MOCCI DEMARTIS

(2261)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 9966 del 26 marzo 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di veterinario condotto bandito con decreto prefettizio n. 28230 del 1° febbraio 1953;

Visto il proprio decreto n. 9967 del 27 marzo 1954, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della mancata assunzione del servizio, nel termine prefisso, del dott. Fulvio Natali, si è resa vacante la condotta veterinaria di Monte San Martino;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gildo Tambella è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Monte San Martino in sostituzione del dott. Fulvio Natali, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 5 maggio 1954

Il prefetto: STELLA

(2285)

PREFETTURA DI BERGAMO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il proprio decreto n. 9399 del 12 aprile 1954 con il quale veniva approvata la graduatoria relativa al concorso a posti di ostetriche condotte, vacanti in Provincia, bandito con atto n. 28075 del 1° luglio 1952;

Considerato che nel detto decreto per mero errore di trascrizione alla candidata Bettani Alfreda risultano attribuiti punti 38,806 con la conseguente classificazione al 79° posto in graduatoria, mentre alla predetta competono punti 40,905 e la graduatoria al 73° posto, giusta le risultanze degli atti di concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 9399 del 12 aprile 1952 è modificato come segue:

a) alla candidata Bettani Alfreda sono attribuiti punti 40,905 con la classifica al 73° posto della graduatoria;

b) le candidate classificate dal 73° al 78° posto della citata graduatoria, retrocedono di un posto.

Bergamo, addì 7 maggio 1954

Il Prefetto

(2284)

PREFETTURA DI VICENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1952;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e approvata con decreto pari numero del 13 gennaio 1954;

Visto il proprio decreto pari numero del 15 gennaio 1954 che dichiara le vincitrici delle sedi messe a concorso;

Visto il proprio decreto pari numero del 12 febbraio 1954 di modifica al decreto 15 gennaio 1954 di dichiarazione delle vincitrici delle sedi messe a concorso;

Visto che le ostetriche Bruzzo Giustina, Maccà Maria, Valente Domenica, Parison Maddalena, Fracasso Cornelia, Zuccollo Angela hanno rinunciato alle condotte dei comuni di San Vito di Leguzzano, Isola Vicentina, Monte di Malo, Enego, S. Germano Berici e Foza;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse segnate:

Parison Maddalena San Vito di Leguzzano;
Ciccoletta Maria: Isola Vicentina;
Zuccollo Angela: Monte di Malo;
Zanocco Rita: San Germano dei Berici;
Meneghin Fernanda: Foza;
Faccio Teresa: Enego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 4 maggio 1954

Il prefetto: ERENDA

(2230)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.